

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE
UOMO/DONNA,
DI ESTETISTA**

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di parrucchiere uomo/donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o da imprese in forma societaria di persone o di capitale, e dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalle norme della legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735, nonché dalla legge regionale 15.09.1989 n. 48 e dalla legge 04.01.1990, n. 1.

L'attività di parrucchiere ed affini comprende le operazioni di taglio dei capelli, d'acconciatura, applicazione di parrucche e colorazione dei capelli, effettuate su persone di sesso maschile o di sesso femminile.

L'attività di estetista e mestieri affini comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorandone o proteggendone l'aspetto estetico: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico. In particolare, ai sensi della Legge n. 1/90, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, svolta con tecniche manuali, con apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione di prodotti cosmetici.

I centri anche solo di abbronzatura sono considerati a tutti gli effetti esercizi di attività di estetica.

Nel caso in cui le attività del primo comma vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti d'estetica medica, profumerie e qualsiasi altro simile luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci od a scopi di promozione, ovvero presso il domicilio del cliente, devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni di cui al primo comma.

Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è consentito lo svolgimento delle attività disciplinate con il presente regolamento in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo e da parte d'imprese già autorizzate ad operare - a norma del regolamento - in sede fissa.

ART. 2 - Attività svolte a domicilio

Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, alla condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano distinti e separati dagli altri adibiti a civile abitazione ed abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 17 ed a condizione che l'esercente consenta i controlli da parte delle autorità competenti e siano rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 3 - Obbligo dell'autorizzazione

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, le attività disciplinate dal presente regolamento deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco e valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione Comunale di cui al successivo art. 13 e previo parere del Servizio n. 1 della competente A.S.L.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività stabilite ai sensi della lettera d) del secondo comma dell'art. 2 della legge 14.02.1963, n. 161, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali od esista un socio lavorante provvisto della relativa qualifica professionale.

ART. 4 - Ricorsi

Il provvedimento del Sindaco di rifiuto d'accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione, o ne dispone la revoca o la sospensione nei casi previsti dal presente regolamento, è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II: NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 5 - Domanda per l'autorizzazione

La domanda per l'autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento va presentata, su carta legale, al Sindaco e deve contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del titolare dell'impresa e la sua abituale residenza;
- b) l'ubicazione del o dei locali ove il richiedente intende esercitare l'attività;
- c) l'attività professionale che il richiedente intende esercitare;
- d) i requisiti tecnici, nonchè le attrezzature che vengono impiegate nella lavorazione nonchè il numero dei posti di lavoro;
- e) nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443, dovranno essere indicate le generalità di tutti i titolari;

- f) nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria diversa da quelle previste dalla L. n. 443/85, dovranno essere indicati la ragione sociale dell'impresa, le generalità ed il domicilio della persona che assume la direzione dell'azienda.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti o certificati:

1. Sezione e planimetria in scala 1:100 o 1:50 dei locali da adibire ad attività dell'impresa;
2. Atto costitutivo e Statuto della Società (per le imprese societarie);
3. Certificato attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere e parrucchiere uomo/donna e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, rilasciato dall'Autorità Sanitaria, previa richiesta degli interessati;
4. Certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci, o del direttore dell'azienda, nel caso d'impresa non artigiana;
5. Certificato d'iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio (per le imprese societarie diverse da quelle previste dalla legge 08.08.1985 n. 443).
6. La domanda per l'attività di estetista deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15, in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 04.01.1990, n. 1.

ART. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata con provvedimento del Sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica o di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività - ai sensi delle disposizioni del presente regolamento - presso Enti, Istituti, Associazioni ecc, o presso il domicilio del cliente, devono recare con sè l'autorizzazione o copia autentica di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 7 - Inizio dell'attività

L'esercizio deve essere attivato entro tre mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività, dovrà essere prodotto il certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

ART. 8 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il Responsabile del settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.

ART. 9 - Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.

ART. 10 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

Entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione.

Tutti coloro i quali - per atto tra vivi - intendono subentrare nella conduzione di un esercizio esistente, devono chiedere al Sindaco una nuova autorizzazione.

Essa sarà rilasciata purchè il richiedente alleggi alla domanda di cui all'art. 5 copia del contratto di cessione dell'azienda e sia in possesso della qualificazione professionale.

In caso di morte del titolare, il coniuge e i figli potranno comunque trasferire l'azienda nei modi previsti dal precedente comma.

In caso di decesso del titolare, ma limitatamente alle imprese aventi i requisiti di cui alla legge 08.08.1985, n. 443, gli eredi aventi diritto possono divenire titolari dell'autorizzazione per la durata di un quinquennio anche senza il possesso della qualifica professionale, purchè venga comprovato che l'attività stessa è svolta da personale qualificato.

Decorso il periodo di cui al comma precedente, l'autorizzazione dovrà essere revocata, salvo che uno degli eredi legittimi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, o dall'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1.

ART. 11 - Sospensione dell'attività

I parrucchieri e gli estetisti autorizzati, possono sospendere la loro attività, depositando la licenza e dichiarando i motivi della temporanea cessazione per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del deposito della licenza, conservando la titolarità dell'autorizzazione. Il Sindaco, sentita la Commissione Parrucchieri, può prorogare il periodo di sospensione dell'attività per fondati motivi.

L'autorizzazione comunale può essere inoltre sospesa qualora gli intestatari della stessa non si attengono alle prescrizioni del regolamento stesso.

Art. 12 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è disposta per recidiva nella violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento o qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

L'autorizzazione comunale sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dal conseguimento della stessa ovvero l'abbia sospesa per un periodo di tempo superiore a sei mesi senza il preventivo nulla-osta del Sindaco o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 11, secondo comma.

In caso di comprovata necessità, il Sindaco può prorogare il termine per l'inizio dell'attività e quello per l'interruzione della medesima.

In tali casi, la proroga può essere concessa per un periodo massimo, rispettivamente, di mesi tre e di mesi sei.

CAPO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 13 - Nomina e composizione della Commissione

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2 bis della legge 23.12.1970, n. 1142, è nominata dalla Giunta Comunale sulla base delle norme statutarie.

La Commissione consultiva è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, ed è così composta:

- a) Da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) Da tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) Dall'Autorità Sanitaria, territorialmente competente o da un suo delegato;
- d) Dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) Da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato.

La Commissione consultiva dura in carica cinque anni. La procedura di rinnovo va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

In caso di mancata designazione di uno o più membri della Commissione, il Sindaco provvede autonomamente.

Art. 14 - Compiti della Commissione

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) Modifica e revisione del presente regolamento;
- b) Domande di nuove autorizzazioni;
- c) Domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra sede;
- d) Domande di modifica o d'aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
- e) Revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dal regolamento.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art. 15 - Funzionamento della Commissione

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di

parità, prevale il voto del Presidente. L'astensione nelle votazioni di cui al presente articolo equivale a voto contrario. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario comunale nominato dal Sindaco.

In caso di dimissioni, perdita dei requisiti, decesso od assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a - b - e - del precedente art. 13 il Comune provvede, con deliberazione della Giunta Comunale, alla sostituzione.

La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

CAPO IV - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 16 - Accertamento dei requisiti igienico-sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari viene eseguito dall'Autorità Sanitaria che, a richiesta degli interessati, vi provvede con visita-sopralluogo rilasciando certificato attestante l'idoneità dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia.

Condizioni essenziali per ottenere il nulla-osta di cui sopra sono:

- che i locali in cui verrà svolta l'attività, nonché l'arredamento siano idonei;
- che il personale addetto agli esercizi in questione non sia affetto da malattie infettive o contagiose;
- che siano idonei, dal punto di vista sanitario, metodi e procedimenti tecnici.

Art. 17 - Requisiti dei locali e delle attrezzature

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere:

- a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq.15 per il primo posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento, il quale dovrà avere una bocca di scarico con sifone;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell'attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

1. L'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1;
2. appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

I negozi di parrucchiere devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo.

Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dal presente articolo.

Art. 18 - Requisiti del personale

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1, che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro il personale deve indossare una sopraveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

CAPO V - ORARI E TARIFFE

Art. 19 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività disciplinate dal presente regolamento e delle giornate di chiusura settimanali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del locale, un cartello contenente l'orario di apertura e di chiusura.

E' concessa la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso, oltre i limiti di orario.

Con ordinanza del Sindaco, su indicazione delle organizzazioni sindacali di categoria, sono anche stabiliti gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività annuali.

Art. 20 - Tariffe

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, le tariffe delle varie prestazioni, concordate dalla categoria.

CAPO VI - DISTANZE E CONTINGENTI

Art. 21 - Distanze tra esercizi

L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata soltanto se la nuova attività avrà una distanza minima di **mt. 500** da quelli preesistenti dello stesso tipo.

Si prevede una riduzione del 50% in caso di trasferimento di un esercizio esistente.

Il subingresso non è tenuto a rispettare le distanze.

La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

L'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un passaggio pedonale .

In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione, verrà tenuta valida la distanza minore.

Le distanze vanno, peraltro, sempre misurate prendendo in considerazione esclusivamente il tratto stradale fra un numero civico e l'altro, a nulla rilevando la circostanza eventuale che uno dei locali sia situato all'interno di un cortile od in uno degli appartamenti di un fabbricato.

Art. 22 – Contingenti di esercizi

In Orio Litta risiedono 1.925 abitanti (dato al 01.06.2000).

Il numero delle autorizzazioni esistenti nel Comune di Orio Litta è di n. 4 parrucchieri e n. 1 estetista quindi il rapporto residenti/esercizi è pari a:

Parrucchieri uomo/donna	1/480 abitanti
Estetisti	1/1925 abitanti

Ulteriori autorizzazioni saranno rilasciate quando i rapporti abitanti/esercizi indicati verranno superati dei 2/3 e precisamente:

Parrucchieri uomo/donna	1/320 abitanti
Estetisti	1/1280 abitanti

Nel caso di cessazione dell'attività questa non potrà essere reintegrata qualora sia in eccesso rispetto al contingente.

La densità della popolazione residente nella zona verrà accertata dall'Ufficio Anagrafe del Comune.

Il numero degli esercizi esistenti verrà desunto da apposito registro schedario tenuto a cura degli Uffici Comunali.

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 23 - Controlli

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 24 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 25 - Abusivismo

Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse siano esercitate senza autorizzazione.

Decorsi dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza, senza che la stessa sia stata eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese degli interessati e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative da applicarsi sono regolamentate dalla normativa statale o regionale vigente.

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 26

Risultano abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia.

Art. 27

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo nei modi e termini di legge.

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19
in data 28.06.2000

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo di questo Comune, unitamente alla
deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 47, comma primo, della legge 08.06.1990, n. 142,
per quindici giorni dal al
Orio Litta, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE